

ATEM NOVARA 2

Convenzione ex art. 30 D. Lgs. n. 267/2000 per lo svolgimento della gara preordinata all'affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nell'Ambito denominato "Novara 2 Sud" e per la successiva gestione del servizio.

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La presente Convenzione è finalizzata a dare attuazione alle norme legislative e regolamentari che disciplinano l'affidamento e la gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nell'Ambito denominato "Novara 2 Sud".
2. La Convenzione ha per oggetto la presa d'atto della Stazione appaltante come individuata dalla normativa regolamentare di cui al D.M. 226/2011, nonché la delega a quest'ultima delle connesse funzioni.

Art. 2

Stazione appaltante e funzioni delegate.

1. La Stazione appaltante di cui all'art. 2, D.M. n. 226/2011 è individuata nel Comune di Novara.
2. Tutti i Comuni appartenenti all'Ambito denominato "Novara 2 Sud" delegano al Comune di Novara le seguenti funzioni centralizzate:
 - a) la predisposizione e pubblicazione del bando e del disciplinare di gara, nonché lo svolgimento e l'aggiudicazione della gara medesima, come previsto dall'art. 2, comma 4, D.M. n. 226/2011. Nella delega sono ricomprese tutte le attività strumentali ed utili allo svolgimento delle funzioni delegate;
 - b) la cura dei rapporti con il gestore affidatario del servizio, ivi comprese le attività connesse alle funzioni di controparte del contratto di servizio e di vigilanza e controllo sull'attività gestionale. A tal fine, il Comune di Novara si avvarrà del supporto del Comitato di monitoraggio, di cui al successivo art. 4, costituito dai rappresentanti dei Comuni appartenenti all'Ambito, ai sensi dell'art. 2, comma 5, D.M. n. 226/2011;
 - c) l'acquisizione dai gestori uscenti, secondo le modalità e con l'esercizio dei poteri previsti dall'art. 4, D.M. n. 226/2011, di tutte le informazioni e i documenti necessari ai fini della determinazione del valore del rimborso dovuto ai gestori uscenti e della preparazione dei documenti di gara, in conformità alla disposizione di cui all'art. 2, comma 6, D.M. n. 226/2011;
 - d) le attività propedeutiche alla definizione delle condizioni alla scadenza dei rapporti con i gestori uscenti e alla determinazione del valore di rimborso dovuto agli stessi ai sensi dell'art. 15, comma 5, d.lgs. n. 164/2000. A tal fine, la Stazione appaltante provvederà anche avvalendosi di soggetti esterni individuati nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti;

- e) l'affiancamento dei singoli Comuni appartenenti all'Ambito nelle trattative con il gestore per la determinazione dei valori di rimborso, nonché per la redazione del Piano di sviluppo relativo al proprio territorio.
- 3. I Comuni di Cassolnovo, Romentino e Trecate svolgeranno in modo autonomo le funzioni locali individuate dal D.M. 226 /2011 rispettando i tempi dettati dalla Stazione Appaltante;
- 1. Restano in capo ai singoli Comuni appartenenti all'Ambito le determinazioni finali in ordine alla definizione delle condizioni alla scadenza dei rapporti con il gestore uscente ed all'approvazione dei valori di rimborso dovuti al medesimo, così come l'approvazione dei rispettivi Piani di sviluppo, determinazioni da sottoporre alla decisione dei competenti organi comunali.

Art. 3

Rapporti finanziari.

- 1. Le attività svolte dalla Stazione appaltante, siano esse connaturate alla funzione come stabilita dalla normativa del settore, siano esse delegate in attuazione della presente Convenzione, sono finanziate mediante il corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara di cui all'art. 8, comma 1, D.M. n. 226/2011, come determinato ai sensi della Deliberazione AEEG 11 ottobre 2012 n. 407/2012/R/GAS e anticipate dai gestori uscenti, come previsto dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9 art. 16 quater.
- 2. Il corrispettivo di cui al punto che precede sarà posto dai documenti di gara a carico del soggetto aggiudicatario, in conformità alla disposizione testé richiamata.
- 3. Gli oneri relativi alla funzione controparte del contratto di servizio e di vigilanza e controllo sulla gestione del servizio, di competenza della Stazione appaltante, saranno posti a carico del gestore aggiudicatario, in conformità alla previsione di cui all'art. 8, comma 2, D.M. n. 226/2011.
- 4. Ai Comuni di Cassolnovo, Romentino e Trecate saranno riconosciuti i rimborsi per le funzioni locali che svolgeranno autonomamente secondo gli importi previsti dalla citata deliberazione dell'Autorità n. 407/2012/R/GAS.

Art. 4

Compiti dei Comuni appartenenti all'Ambito

- 1. Ciascuno dei Comuni appartenenti all'Ambito indicherà, all'interno della propria struttura tecnica e amministrativa, un referente che fungerà da interlocutore con la Stazione appaltante per la comunicazione delle esigenze specifiche del proprio Comune e la trasmissione di tutte le informazioni utili per la predisposizione degli atti di gara.
- 2. I Comuni si impegnano a cooperare con lealtà in vista di un tempestivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi assunti con la sottoscrizione della presente Convenzione.

3. Ciascun Comune collabora con la Stazione appaltante ad analizzare e verificare i dati ricevuti dai gestori uscenti anche programmando eventuali ispezioni ed accessi agli impianti.
4. I Comuni concordano con la Stazione appaltante eventuali osservazioni e richieste di verifica da comunicare, a cura della Stazione appaltante, ai gestori uscenti in merito ai dati forniti.
5. Ciascun Comune che ha delegato la Stazione appaltante per le funzioni locali, anche avvalendosi dei professionisti individuati dalla medesima, fornisce gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio in modo che la Stazione appaltante stessa possa, in conformità con le Linee guida programmatiche d'Ambito, preparare il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento nei singoli Comuni.
6. I Comuni di Cassolnovo, Romentino e Trecate provvederanno autonomamente a tali funzioni una volta note le linee guida programmatiche predisposte dalla Stazione appaltante e unanimemente condivise da tutti i Comuni dell'Ambito.

Art. 5

Gruppo di Lavoro

1. Viene istituito un Gruppo di Lavoro a supporto del RUP della Stazione Appaltante, per coadiuvarlo nell'esecuzione delle attività operative ai fini dello svolgimento delle procedure di affidamento di cui all'art. 1, comma 1, della presente Convenzione.
Il Gruppo di Lavoro, è composto da due rappresentanti della Stazione appaltante (di cui uno è necessariamente il Responsabile del Procedimento della procedura di gara, che assume la funzione del Coordinatore) e da otto rappresentanti degli altri Comuni dell'Ambito, nominati in numero di due per ciascun Sottoambito, di cui al successivo art. 6.
Tutti i componenti devono essere dotati delle competenze tecnico-amministrative adeguate alle attività da svolgere. Alle riunioni del Gruppo di Lavoro possono essere invitati anche i referenti degli enti di cui all'art. 4, comma 1, e/o altri soggetti, quali i professionisti coinvolti nell'esecuzione delle attività regolate dalla presente Convenzione.
2. I Comuni si impegnano a nominare, a mezzo di comunicazione scritta inviata tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla Stazione appaltante, entro quindici giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, i propri rappresentanti nel Gruppo di Lavoro.
3. Il Gruppo di Lavoro è ospitato negli uffici della Stazione appaltante e si riunisce periodicamente, su convocazione del RUP nominato dalla Stazione Appaltante, per esercitare le funzioni ad esso attribuite dal comma seguente.
4. Il Gruppo di Lavoro svolge le seguenti funzioni:
 - a) redige per quanto di competenza i contenuti della documentazione di gara;
 - b) funge da cabina di regia al fine dell'utilizzo delle somme derivanti dal corrispettivo una - tantum per la copertura degli oneri di gara

per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, così come definito dal D.M. 12 novembre 2011 e dalla conseguente deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 407/2012/R/gas;

- c) svolge ogni ulteriore attività preparatoria in vista dell'indizione della gara, nonché per l'organizzazione di quant'altro necessario per il miglior esito dell'iniziativa disciplinata dalla presente Convenzione, ivi compreso il reperimento di tutta la documentazione presso i singoli Enti concedenti.
5. Il Gruppo di Lavoro delibera a maggioranza dei presenti; le deliberazioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
6. La partecipazione alle attività del Gruppo di Lavoro è gratuita, ed è svolta nell'ambito delle proprie funzioni d'ufficio.
7. In caso di impedimento o di assenza di uno dei rappresentanti che verrà indicato dai Sottoambiti, quest'ultimo o il Sotto-ambito da esso rappresentato potrà nominare, a mezzo di comunicazione scritta inviata tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla Stazione appaltante, un proprio delegato che parteciperà in sua sostituzione alla seduta del Gruppo di lavoro.
8. Ciascuno dei Sotto-ambiti, previa comunicazione scritta inviata tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata agli altri, potrà sostituire in via definitiva le persone di propria designazione che compongono il Gruppo di lavoro.

Art. 6

Comitato di monitoraggio

La stazione appaltante cura ogni rapporto con il gestore affidatario del servizio, in particolare svolge la funzione di controparte del contratto di servizio, per delega degli Enti locali concedenti ed è coadiuvata, nella funzione di vigilanza e controllo, da un comitato di monitoraggio costituito dai rappresentanti degli Enti locali concedenti appartenenti all'ambito, per un massimo di 15 membri.

Sono individuati i seguenti 4 sub-ambiti territoriali, che nominano al loro interno il rappresentante che farà parte del comitato di monitoraggio:

Sub-ambito	Componenti	Rappresentante
1	Galliate-GarbagnaNovarese – Nibbiola Novara - San Pietro Mosezzo -	
2	Barengo – Briona - Cavaglietto Cavaglio d'Agogna - Fara Novarese Ghemme -Prato Sesia - Romagnano Sesia -Sizzano - Vaprio d'Agogna	
3	Borgo Vercelli – Villata – Biandrate - Carpignano Sesia – Casalbeltrame - Casaleggio Novara – Casalino Casalvolone - Castellazzo Novarese Granozzo con Monticello - Landiona Mandello Vitta – Recetto San Nazzaro Sesia – Sillavengo – Vicolungo	

4	Borgolavezzaro – Cerano – Tornaco - Trecate – Vespolate – Albonese - Cassolnovo – Nicorvo – Sozzago – Terdobbiate – Romentino	
---	--	--

L'individuazione dei Rappresentanti all'interno del Comitato di Monitoraggio, in numero di tre per ciascun sub ambito, avviene con il voto favorevole dei Comuni che rappresentano la maggioranza dei residenti nel medesimo sub ambito, garantendo la presenza di almeno un rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti. La convocazione dei Comuni del sub ambito avviene su iniziativa del Comune con il maggior numero di abitanti.

Art. 7

Durata

La presente Convenzione ha durata sino all'esecuzione del contratto di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale su base d'Ambito e, quindi, sino alla stipula del relativo contratto.

Le disposizioni e i principi indicati nella presente Convenzione costituiscono altresì riferimento vincolante per i Comuni per l'esecuzione delle successive attività di monitoraggio e controllo dell'esecuzione del servizio.

Art. 8

Controversie

1. Le eventuali controversie tra le parti aventi ad oggetto l'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione, se non composte in via conciliativa ed amministrativa, saranno devolute al Giudice Amministrativo, al quale competono in via esclusiva ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2), c.p.a., approvato con D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.